

DISCIPLINARE DI GARA

(norme integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

**PON FESR 2007-2013 - Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici"
Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento"**

**Lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico
dell'edificio scolastico Caduti del Velella di via Etruria"**

C.U.P.: B27E12000120006

CIG: 587179782A

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la busta dell'offerta e la documentazione richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1) del bando di gara**;
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.2), b.3) e b.4), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «**Documenti di gara: NON APRIRE**»;
- f) il plico di invio deve essere chiuso; i lembi di chiusura del plico devono essere sigillati con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e controfirmati con firma o sigla del concorrente; a tali fini per lembi di chiusura si intendono i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e i lembi preincollati in sede di fabbricazione del plico;
- g) la busta interna contenente l'offerta deve essere altresì sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f).

2. Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta – Documentazione:

In questo plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, riportante il mittente e l'oggetto della gara **"PON FESR 2007-2013 - Asse II Qualità degli Ambienti Scolastici -**

Obiettivo C Ambienti per l'Apprendimento - Riqualficazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico Caduti del Velella di via Etruria", dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
 - c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- e) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo il quale esprimerà l'offerta e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e unitamente agli stessi si conformerà alla disciplina normativa prevista per i raggruppamenti temporanei, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili:**
 - g.1) ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

- g.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto g.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), punto c.3);
- h) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:** ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera g), punti g.1), g.2) e g.3);
- i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; richiesta al **punto VI.3), lettera i), del bando di gara**, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- l) il sopralluogo assistito in sito e la presa visione del progetto non sono obbligatori; qualora il concorrente intenda effettuare il sopralluogo facoltativo, deve rispettare le modalità di cui al successivo Capo 4.3;
- m) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione:
- m.1) del domicilio eletto per le comunicazioni;
 - m.2) dell'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
 - m.3) del numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- n) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - n.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - n.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
 - n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
- o) **Versamento AVCP:** Ricevuta in originale o fotocopia, corredata da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità in corso di validità, di avvenuto versamento (a pena di esclusione) del contributo per l'autofinanziamento dell'Autorità di vigilanza dei Lavori Pubblici pari a **€ 20,00 (euro venti/00)** secondo le modalità stabilite dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti (deliberazione 21 dicembre 2011), da effettuarsi con le seguenti modalità, ovvero con le diverse modalità indicate dall'Autorità di Vigilanza:
- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata della ricevuta di pagamento trasmessa via e-mail dal sistema di riscossione;
 - In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
 - Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT7700103003200000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Nel caso di A.T.I. il versamento è unico ed effettuato dall'impresa capogruppo. La dimostrazione dell'avvenuto versamento costituisce condizione di ammissibilità alla gara; ne consegue che l'errata o la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nelle forme sopra specificate da parte del soggetto partecipante comporterà l'esclusione di esso dalla procedura di gara.

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o

altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che risultano dotati di poteri contrattuali, nonché degli eventuali procuratori speciali titolari di poteri contrattuali;

- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione riguardanti i concorrenti:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e/o art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e/o art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
 - i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
 - m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 o i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
 - m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'[articolo 40, comma 9-quater](#), risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'**articolo 6**, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- 3) ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara. (articolo 40, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000).

- a) Dichiarazione attestante il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge. La qualificazione attestata dalla S.O.A. deve essere posseduta per la **Categoria OS6 – Cl. Ia** di cui all'allegato A al d.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207. Come stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 4481 del 12.7.2010, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente possono partecipare anche le imprese qualificate nella **Categoria OG1 – Cl. Ia**, in quanto le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;
- b) Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37, commi 1, 3, 5, 10 e da 12 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.

In questa busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura da denominarsi "**Busta Offerta economica**" e riportante il mittente e l'oggetto della gara "**PON FESR 2007-2013 - Asse II Qualità degli Ambienti Scolastici - Obiettivo C Ambienti per l'Apprendimento - Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico Caduti del Velella di via Etruria**", deve essere contenuta esclusivamente l'offerta, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

- c) il ribasso è indicato con non più di n. 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) **il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, né agli oneri della manodopera di cui al punto II.2.1) del bando di gara;**
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

4.1. Avvalimento (articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006)

E' ammesso l'avvalimento dei requisiti di cui al precedente Capo 2.3, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, con le seguenti precisazioni:

- a) la certificazione deve essere stata rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento ai sensi degli accordi EA-MLA o IAF;
- b) la condizione è segnalata dal concorrente mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- c) la predetta condizione può altresì essere segnalata con l'allegazione dell'attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, che riporti in calce la pertinente annotazione del possesso del sistema di qualità, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 che riproduca il contenuto dell'attestazione S.O.A. con la stessa annotazione;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- e) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

4.3. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Qualora il concorrente intenda effettuare il sopralluogo assistito in sito o la presa visione degli atti progettuali, trovano applicazione le seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera b), la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; è fatto salvo l'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) è pervenuto con modalità diverse da quelle previste al Capo 1, lettera b);
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
 - a.4) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in

- caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- a.5) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, i concorrenti:
- b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna dell'offerta;
 - b.2) la cui busta interna presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
 - b.3) che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
 - b.4) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste con indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, mendaci o non idonee all'accertamento di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
 - b.5) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente o il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - b.6) che hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura tale da configurare cessione del contratto;
 - b.7) che hanno presentato una cauzione provvisoria di importo insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.8) la cui cauzione non è corredata da una idonea dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
 - b.9) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.10) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppatto o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti ai sensi dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - b.11) che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
 - b.12) che, costituiti in consorzio stabile e non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.13) che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;
- c) sono comunque esclusi gli offerenti:
- c.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppatto in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione, con le precisazioni di cui al presente Capo, avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; il calcolo è effettuato senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
- c) la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - c.1) qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), procede all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse ai sensi della precedente lettera b);
 - c.2) qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, può procedere alla valutazione della loro congruità utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al successivo Capo 9, in relazione ad una o più offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse;
- d) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;
- e) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte prima, Capo 5, lettera c), punto c.1), abbiano presentato l'apposita busta chiusa contenente la dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta busta resta ferma la verifica di cui al successivo Capo 3, lettera a), punto a.5);
 - b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
- c) qualora il numero dei concorrenti ammessi non sia superiore a due, il soggetto che presiede il seggio di

- gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3, senza soluzione di continuità;
- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il numero dei concorrenti ammessi sia superiore a due, il soggetto che presiede il seggio di gara, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate e ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica di cui all'articolo art. 90 del d.P.R. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettere a) e b), del bando di gara**; quindi:
- d.1) qualora tutti i concorrenti sorteggiati siano in possesso di adeguata attestazione S.O.A., si procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3;
- d.2) qualora uno o più d'uno dei concorrenti sorteggiati non sia in possesso di attestazione S.O.A. ma solo dei requisiti di cui all'articolo 90 del d.P.R. 207 del 2010, la Stazione appaltante richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei predetti requisiti, con le modalità di cui al Capo 8.1; in caso di mancata ottemperanza trova applicazione il Capo 8.2;
- d.3) nel caso di cui al punto d.2), il soggetto che presiede il seggio di gara dispone la sospensione della seduta pubblica;
- e) la seduta di gara può essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, il soggetto che presiede il seggio di gara:
- f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno n. 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo;
- f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
- g) in deroga a quanto previsto alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter).

3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti qualora la seduta non sia stata sospesa, oppure nel giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le stesse modalità, procede, per ciascuna busta dell'offerta, ad accertarne l'integrità, alla sua apertura in sequenza e provvede:
- a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun concorrente;
- a.4) ad apporre in calce ai fogli dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);
- a.5) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea;
- a.6) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- b) qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci) il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
- c) qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), il soggetto che presiede il seggio di gara calcola la soglia di anomalia ai sensi del Capo 1, lettera b), utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso espresse in lettere, e procede all'esclusione delle offerte anomale in quanto pari o superiori alla predetta soglia, ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006; quindi proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta non esclusa per anomalia;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara:
- d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
- d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1,

- lettera c), punto c.2), il soggetto che presiede il seggio di gara trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d.3) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera c), punto c.2), il soggetto che presiede il seggio di gara dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del successivo Capo 9;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 122, commi 3, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9, avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera d).

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
- a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- a.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso oppure in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre;
- a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non siano sottoscritte da tutti i legali rappresentanti dei componenti del raggruppamento o consorzio ordinario;
- b) sono comunque escluse le offerte:
- b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- b.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);
- b.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
- b.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
- a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- a.3) alla comprova, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al successivo Capo 8, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto III.2.3), lettere a) e b), del bando di gara**, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente

- che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente Capo 2, lettera d), oppure gli stessi operatori economici siano in possesso di adeguata attestazione S.O.A.;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con apposito provvedimento del competente organo della stazione appaltante, oppure quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che la stazione appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi;
 - c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva, con provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
 - d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. 207 del 2010;
 - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori qualora anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
 - b.1) una dichiarazione cumulativa:
 - attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità,

- con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, della provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

8.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: nei casi previsti dal precedente Capo 3, lettera d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che

- ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
 - e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
 - f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
 - g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno n. 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
 - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
 - j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

8.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b.2) in relazione **agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto II.2.1) lett. b) del bando di gara, nonché agli oneri della manodopera di cui al punto II.2.1) lett. c) del bando di gara** per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredata da adeguate giustificazioni;
 - b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredata da adeguate giustificazioni;
 - b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
 - c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);

- c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.4) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene alle diverse qualifiche e ai diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.7) utile d'impresa;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, ovvero deve adattare o completare qualora non siano previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera m), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di **lunedì 3 ottobre 2014 - ore 12:00**, al Responsabile del Procedimento di cui al **punto VI.3), lettera t), dello stesso bando di gara**, ai seguenti recapiti:

Istituto Comprensivo Statale “Salvemini”				
Indirizzo postale: Via Ravenna snc				
Città: Battipaglia		CAP: 84091		Paese: Italia
All’attenzione del Responsabile del Procedimento:	dott. prof. Anna Maria Leone	Telefono:	+ 39	0828343888
		Fax:	+ 39	0828616952
Posta elettronica:	saic8asoon@istruzione.it - saic8asoon@pec.istruzione.it			

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: **<http://www.icbattipagliasalvemini.gov.it/>**;
- e) l'intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet:

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; a tale scopo:
 - b.1) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
 - b.2) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - b.3) qualora l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario originario fosse stata superiore alla soglia di anomalia ai sensi della Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni dell'offerta del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 9;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
 - d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3), lettera t)**, del bando di gara;
 - d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Campania, Sezione di Salerno, con le seguenti precisazioni:
 - e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
 - e.2) il termine per la notificazione decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene ai verbali di gara e le offerte concorrenti;
 - f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene alla verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in quanto applicabile;
 - g.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- h) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Battipaglia, 13 ottobre 2014

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
dott. prof.ssa Anna Maria Leone